



Firmato digitalmente da LUCA
RESTAINO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
SALERNO:80027440652



Luca Restaino
NOTAIO

Rep. n. 18258

Racc. n. 8672

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisette del mese di febbraio,
in Salerno, Via Brignano Inferiore n. 63, in un locale dell'Associazione **"LA TENDA - CENTRO DI SOLIDARIETÀ" - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - ODV**,
io sottoscritto Dr. Luca Restaino, Notaio in Giffoni Valle Piana, iscritto al ruolo del Collegio notarile di Salerno, procedo alla redazione del verbale di assemblea straordinaria dell'Associazione **"LA TENDA - CENTRO DI SOLIDARIETÀ" - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - ODV**, con sede in Salerno (SA), frazione Fratte, Via Cristoforo Capone n. 59, C.F.:95009010653.

Il Signor **BARI NICOLA** nato a Castel San Giorgio (SA) in data 2 giugno 1952, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e, come tale, legale rappresentante dell'Associazione, assunta la presidenza dell'assemblea, a norma dell'articolo 10 (dieci) del vigente Statuto dell'Associazione e comunque su designazione unanime degli intervenuti, ha invitato me Notaio ad assistere, redigendone verbale, all'assemblea.

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue:

In questo giorno e luogo alle ore diciassette e minuti trenta si è riunita, in sede straordinaria, l'assemblea della predetta Associazione, convocata per questo giorno, ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Adeguamenti statutari anche in ottemperanza a quanto previsto dalla riforma del Terzo Settore - D.Lgs. n. 117/2017, con modifiche agli artt. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 19.

Ha assunto la presidenza dell'assemblea, a norma dell'articolo 10 (dieci) del vigente Statuto dell'Associazione e comunque su designazione unanime degli intervenuti, il Signor **BARI NICOLA**, Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione, il quale ha dichiarato, constatato e fatto constare:

- la regolare convocazione, a norma di legge e dello Statuto dell'Associazione, dell'assemblea, qui riunita in seconda convocazione essendo andata deserta la prima;
- la presenza, personalmente o in virtù di regolare delega scritta che sarà conservata negli atti dell'Associazione, di n. 36 (trentasei) soci rispetto ad un totale di n. 39 (trentanove) soci aventi diritto al voto, e precisamente dei soci che risultano dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;
- la presenza dell'organo amministrativo dell'Associazione, e

REGISTRATO A
SALERNO
il 4 marzo 2024
n. 7105
serie 1T

precisamente:

-- di sè medesimo, Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione;
-- del Signor SCANNAPIECO MARIO nato a Salerno (SA) in data 4 maggio 1955, con domicilio in Salerno (SA), via delle Ginestre s.n.c., C.F.:SCN MRA 55E04 H703R, Tesoriere;
-- della Signora PECORARO MODESTA nata a Baronissi (SA) in data 27 dicembre 1960, con domicilio in Salerno (SA), via Ugo Pirro n. 3, C.F.:PCR MST 60T67 A674J, Consigliere;
-- del Signor MARINO GIUSEPPE nato a Grenchen (Svizzera) in data 22 ottobre 1975, con domicilio in Salerno (SA), via Elvira Coda Notari n. 5, C.F.:MRN GPP 75R22 Z133V, Consigliere;

ha dichiarato

l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Si è passato, quindi, alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno in relazione ai quali il Presidente ha esposto all'assemblea le ragioni che, ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi e per gli effetti del Codice del Terzo Settore, rendono necessario modificare gli artt. 1 (uno), 7 (sette), 8 (otto), 9 (nove), 10 (dieci), 11 (undici), 12 (dodici), 13 (tredici) e 19 (diciannove) dello Statuto dell'Associazione adeguandoli al dettato del D.Lg.vo 3 luglio 2017, n. 117, c.d. Codice del Terzo Settore, e rispondenti alle specifiche esigenze dell'Associazione.

A tal riguardo il Presidente ha illustrato analiticamente all'assemblea il nuovo testo degli artt. 1 (uno), 7 (sette), 8 (otto), 9 (nove), 10 (dieci), 11 (undici), 12 (dodici), 13 (tredici) e 19 (diciannove) che si propone di adottare e ne ha dato lettura.

L'assemblea, udite le parole del Presidente, dopo breve ma esauriente discussione, all'unanimità, con voto manifestato mediante comunicazione in forma orale,

ha deliberato

- di modificare gli artt. 1 (uno), 7 (sette), 8 (otto), 9 (nove), 10 (dieci), 11 (undici), 12 (dodici), 13 (tredici) e 19 (diciannove) dello Statuto dell'Associazione nella versione proposta e letta dal Presidente al fine di adeguarli al D.Lg.vo 3 luglio 2017, n. 117, c.d. Codice del Terzo Settore;

- di approvare il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione che, nella versione aggiornata a seguito della deliberazione assunta con il presente atto, viene allegato al presente atto sotto la lettera "B";

- di delegare il Presidente ad apportare al presente verbale e allo Statuto allegato tutte le modifiche, aggiunte e soppressioni che si rendessero necessarie in sede di pubblicazione e di iscrizione nell'apposito Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore ai sensi e per gli effetti del Codice del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente ha dichiarato chiusa l'assemblea alle ore diciassette e minuti cinque.

Il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzi elettronici ed in parte da me Notaio a mano, su due fogli per pagine quattro e fin qui della presente viene da me Notaio sottoscritto alle ore diciotto e minuti dieci

F/to. Luca Restaino Notaio

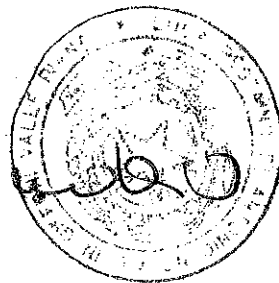
Segue sigillo

SEGUE QUANTO ALLEGATO

	Presente	Delega
1) BARI NICOLA;	x	
2) SOGLIA PASQUALE;	x	
3) SCANNAPIECO MARIO;	x	
4) MANICATORI GIUSEPPE		x
5) MASTRANGELO PASQUALE		x
6) INFANTE LUIGI		x
7) GIAMMARINO STANISLAO	x	
8) MILONE FABRIZIO	x	
9) PAOLEMILI MARCELLA		x
10) MARTORANO ANNAMARIA		x
11) SPADUZZI FRANCESCO		x
12) FERRENTINO MASSIMO	x	
13) DIVELLA ELOISA		x
14) PAPA LUCIANO		x
15) ZAGGIA EUGENIO		x
16) BARBA LUIGI		x
17) BARI ROSANNA		x
18) MARASCO TONINO		x
19) BARTOLOMEI WANDA		x
20) APOSTOLO CLEMENTINA		x
21) GALDI VINCENZO	x	
22) FASOLINO GIUSEPPE		x
23) ALFANO RACHELINA		x
24) PROVENZA LUCIANO	x	
25) TARANTELLI ROBERTO		x
26) BARBA SALVATORE		x
27) CERTINI PIERLUIGI		x
28) CAPUANO VINCENZO		x
29) ALFANO CARLO	x	
30) BARBA GIOVANNI	x	
31) DESIDERIO DONATO		x
32) PECORARO MODESTA	x	
33) GRIMALDI MAURIZIO	x	
34) CITRO DARIO RENATO	x	
35) SETTEMBRE GIUSEPPE	x	
36) MARINO GIUSEPPE	x	
37) SPADUZZI DOMENICO		
38) MESSINEO DANIELA		
39) AMENDOLA LUCIA		

Allegato A
 al n. 18258 di repertorio
 al n. 8642 della raccolta

[Handwritten signature]



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

La Tenda – Centro di Solidarietà – Organizzazione di Volontariato - ODV

TITOLO I: DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO

Art. 1

E' costituita con sede in Salerno, località Fratte – Via Cristoforo Capone n.59, l'Associazione

La Tenda – Centro di Solidarietà – Organizzazione di volontariato - ODV.

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Organizzazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del D.Lg.vo 3 Luglio 2017 n.117.

Possono far parte della Associazione o esservi successivamente ammessi a norma del presente statuto persone fisiche, persone giuridiche private, ed altri enti del Terzo settore con o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, che intendano perseguire le medesime finalità di solidarietà sociale dell'Associazione.

Per garantire l'effettività del rapporto associativo è fatto espresso divieto di temporanee partecipazioni.

Art.2

La durata dell'Associazione è illimitata. L'anno sociale coincide con quello solare.

Art.3

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati

In particolare l'Associazione, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017 /lettere: a), c), d), i), l), m), r), z) e precisamente:

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

2. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

3. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e

della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

5. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

6. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

7. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

8. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

- L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117

La caratterizzazione ecclesiale dell'associazione La Tenda Centro di Solidarietà ODV potrà essere espressa attraverso la partecipazione alla Consulta socio assistenziale sanitaria o altro organismo diocesano.

E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

I campi in cui intende operare attraverso la prevenzione, la formazione, l'animazione culturale e l'intervento diretto sono:

- 1) maternità;
- 2) minori;
- 3) anziani;
- 4) tossicodipendenze e/o alcol dipendenza, disturbi alimentari e altre dipendenze;
- 5) famiglie;
- 6) giovani disoccupati;
- 7) sieropositivi e malati di AIDS;
- 8) persone con disagi mentali, con disabilità fisiche e/o mentali;
- 9) migranti ed immigrati;
- 10) malati terminali e malati cronici;
- 11) detenuti ed ex detenuti;
- 12) ogni altro soggetto svantaggiato.

L'ODV in una ottica progettuale e di attivazione di processi, si propone:

a) di realizzare la prevenzione del disagio attraverso progetti ed azioni di ricerca, informazione, promozione delle coscienze, condotti con famiglie, operatori pedagogici e sociali, personale medico e paramedico, anche con l'ausilio di strumenti ed attività audiovisive, informatiche ed editoriali, partecipando alle iniziative di cui si condividono le finalità;

b) di gestire una sezione medica e di assistenza sociale che provveda, mediante personale idoneo a compiere nei confronti della persona umana ogni attività di carattere socio-sanitario idonea ad assicurare la tutela psicofisica e la qualità della vita nel campo della maternità, dei minori, degli anziani, dei tossicodipendenti e di ogni altro emarginato;

c) di predisporre percorsi educativi e riabilitativi che consentano alla persona in difficoltà di ridefinire e progettare la propria esistenza per un proficuo inserimento sociale, affettivo, culturale e lavorativo;

- d) di realizzare servizi alla persona che migliorano la qualità della vita degli utenti valorizzando le risorse disponibili in un'ottica di autopromozione della persona stessa;
- e) di operare per il recupero ed il reinserimento sociale e lavorativo di soggetti tossicodipendenti o comunque svantaggiati;
- f) di promuovere e realizzare attività di studio, ricerca, formazione professionale ed istruzione al fine di accrescere le capacità dei volontari e di tutti coloro che operano all'interno dell'ODV di altre associazioni ed enti pubblici e privati che perseguono finalità ed obiettivi comuni;
- g) di svolgere studi e ricerche per l'individuazione di nuove opportunità lavorative e professionali con l'approfondimento di nuove tecnologie per consentire l'accesso a tutti coloro che ne hanno bisogno;
- h) di promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione professionale, qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento, rivolti alle persone svantaggiate, autorizzati e finanziati da enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- i) di promuovere e di realizzare corsi di formazione e di aggiornamento rivolti a docenti, personale non docente e dirigenti di scuole di ogni ordine e grado;
- j) di favorire lo sviluppo di forme di rete e di collaborazione con enti pubblici, privati, organizzazioni del privato sociale che condividono obiettivi e finalità dell'Associazione.
- k) di fornire altresì consulenze e altri specifici servizi agli enti pubblici e privati nei settori di competenza.
- l) promuovere ed organizzare la comunicazione sociale di rete;

Art.4

Per attuare i suoi scopi l'Associazione si avvale, oltre che le strutture e sedi operative, di Servizi (psico-pedagogici, socio-sanitari, di counselling, culturali e sportivi, di assistenza legale ed amministrativa, di accoglienza di obiettori di coscienza di giovani che svolgono servizio civile), di Laboratori, di centri per l'animazione territoriale, per la promozione della famiglia, per l'inserimento socio-lavorativo, per i giovani, nonché di un istituto di formazione professionale e di ricerca.

L'Associazione si impegna ad ampliare, sviluppare ed articolare, secondo le necessità di volta in volta emergenti, le risorse disponibili.

L'istituto, stante la specificità del settore d'intervento, ha autonomia amministrativa e gestionale. All'uopo il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento che ne disciplini l'attività.

TITOLO II: PATRIMONIO, MEZZI FINANZIARI E BILANCIO

Art. 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle elargizioni, lasciti e donazioni che saranno disposti in suo favore;
- b) dal complesso dei beni mobili ed immobili di cui acquisterà la proprietà;
- c) da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo.

Art. 6

I mezzi finanziari di esercizio di cui l'Associazione dispone per il proprio finanziamento sono:

- il contributo annuo dei soci;
- la rendita delle attività patrimoniali;
- i contributi delle Amministrazioni Statali, di altri Enti pubblici e privati;
- ogni altra entrata non destinata ad incrementare il patrimonio.

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni anno il Consiglio Direttivo deve provvedere alla redazione del bilancio Consuntivo ed alla presentazione per l'approvazione all'assemblea.

E' fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO III: SOCI

Art. 7

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) decesso;
- c) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

Art. 8

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

TITOLO IV: ORGANI SOCIALI

Art. 9

Gli organi del'-ODV sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario Generale;
- e) il Tesoriere,
- f) Organo di controllo
- g) il Collegio dei Probiviri.

Le cariche elettive dell'Associazione non sono retribuite.

TITOLO V: ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci.

In sede di votazione ogni socio che interviene alla assemblea non può ricevere più di tre deleghe. In caso di impossibilità, il Presidente dell'Associazione può essere rappresentato da un Vice Presidente o da un altro membro del Consiglio, secondo il disposto dell'art. 14 del presente statuto.

L'assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, in via ordinaria ogni anno entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario; essa può essere tuttavia convocata in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

La data e l'ordine del giorno della convocazione sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le sedute dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente, tranne che in sede elettiva ed in sede di rendiconto. In tali casi è presieduta dal socio più anziano di iscrizione

all'Associazione, e a parità di iscrizione, dal socio più anziano d'età che non abbia cariche sociali. L'Assemblea di volta in volta nomina il Segretario.

L'Assemblea viene convocata preferibilmente presso la sede sociale con avviso inviato ai soci, anche a mezzo email, almeno otto giorni prima della seduta, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e della data di convocazione; l'avviso è posto anche nella bacheca della sede operativa dell'Associazione. E' possibile lo svolgimento di assemblee anche con modalità da remoto, purchè sia garantita l'identificazione dei partecipanti e l'espressione del voto.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Essa è validamente costituita e può validamente deliberare in seduta ordinaria, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione, delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei soci.

Le deliberazioni sono valide qualora ottengano il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.11

L'assemblea dei soci:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilita' dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilita' nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

TITOLO VI: CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.12

Il Consiglio Direttivo viene eletto dai soci. I membri eletti dai soci sono di numero non inferiore a cinque e non superiore a quindici. I consiglieri restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni tre mesi, in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o sia fatta richiesta da un terzo almeno dei consiglieri elettivi.

Il Consiglio elegge il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere. Può eleggere un Presidente onorario. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti con voto deliberativo. Le votazioni debbono essere fatte a maggioranza e sono sempre palesi

salvo che per cariche, attribuzioni o questioni concernenti persone, nel qual caso si può procedere a scrutinio segreto.

Gli avvisi di convocazione del Consiglio debbono essere inviati ai consiglieri almeno tre giorni prima della convocazione, anche a mano, fax, e-mail o altra modalità, unitamente all'ordine del giorno, salvo casi di urgenza. Sono possibili anche adunanze da svolgersi con modalità a distanza, purchè sia garantita l'identificazione dei partecipanti e l'espressione del voto.

In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo, purchè non venga meno la maggioranza del Consiglio, possono subentrare i primi dei non eletti, che scadranno unitamente al Consiglio in carica. In mancanza si dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.13

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

- Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione

- a) formula ogni anno il programma generale dell'attività dell'Associazione, lo presenta per l'approvazione all'Assemblea e ne cura l'applicazione;
- b) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea;
- c) chiede al Presidente di convocare l'Assemblea per provvedere alla sostituzione dei consiglieri che per qualsiasi ragione sono venuti a mancare, qualora non vi siano i primi dei non eletti;
- d) esamina ed approva le relazioni del lavoro svolto dal Presidente;
- e) delibera circa l'organizzazione dei convegni e dei congressi e stabilisce i temi di studio dei suddetti;
- g) delibera la nomina del Presidente onorario.

TITOLO VII: IL PRESIDENTE

Art.14

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione con l'uso della firma, presiede l'Assemblea salvo i casi di cui all'art.10, presiede il Consiglio Direttivo, vigila perché siano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di iscrizione all'Associazione, a parità di iscrizione, dal consigliere più anziano di età. Il Presidente può delegare parte dei propri poteri al Vice Presidente, stabilendone i limiti.

TITOLO VIII: IL SEGRETARIO GENERALE

Art.15

Il Segretario Generale, d'intesa con il Presidente, organizza e coordina tutte le attività interne dell'Associazione, anche nei confronti di Enti ed Autorità.

TITOLO IX: IL TESORIERE

Art.16

Il Tesoriere, riscuote le quote dei soci, è addetto alla custodia della cassa e cura la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dalla normativa in materia di ODV.

TITOLO X: ORGANO DI CONTROLLO

Art. 17

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

- L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

- Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

- Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

TITOLO XI: COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.18

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti ogni tre anni dall'Assemblea. Per la validità delle sedute del Collegio è necessaria la presenza totale dei suoi membri; Il Collegio decide con voto scritto e motivato, deliberato a maggioranza. In caso di giudizio disciplinare, il Collegio contesta gli addebiti all'interessato invitandolo a presentare le sue difese.

TITOLO XII: LIQUIDAZIONE

Art.19

Il Consiglio Direttivo può, tramite il Presidente convocare l'assemblea perché deliberi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla sua liquidazione. Sia la liquidazione che lo scioglimento debbono essere deliberati con il voto di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea nomina contestualmente un liquidatore.

- In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/201758, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale

Art. 20

- Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

F/to. Luca Restaino Notaio

Segue sigillo

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'DI COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO
A ORIGINALE FORMATO IN ORIGINE SU SUPPORTO ANALOGICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 ter della Legge 16 febbraio 1913, n. 89, e dell'art. 22 del D.Lg.vo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, io sottoscritto Dr. Luca Restaino, Notaio in Giffoni Valle Piana, iscritto al ruolo dei Distretti notarili riuniti di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina, certifico, mediante apposizione della mia firma digitale, che la presente copia composta da quattordici fogli e contenuta su supporto informatico è conforme all'originale formato su supporto analogico che conservo. Si rilascia per uso adempimento. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.Lg.vo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, esibizione e produzione della presente copia sostituisce quella dell'originale.

Giffoni Valle Piana, mercoledì, 06 marzo 2024.